



CITTÀ DI POTENZA

N. 55/2022 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO POTENZA -FOGGIA 18/09/2022

IL SINDACO

ACQUISITA

la nota di protocollo (di provenienza) n.0015416 del 16 settembre 2022, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA-FOGGIA", valevole per il campionato di Lega Pro, che si disputerà il 18 settembre p.v., di "voler disporre:il divieto di somministrare, vendere, cedere consegnare o trasportare a qualsiasi titolo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A,Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di via N.Sauro, .via A.Viviani, via G.Marconi di questa città, a partire da due ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino ad un'ora dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro.";

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di domenica 18 settembre 2022, adottare i divieti proposti dalla Questura ;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA-FOGGIA " , dalle ore 15,30 alle ore 20,15 del 18 settembre 2022, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere, consegnare o trasportare a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- si richiama il rispetto, in aggiunta alle prescrizioni di cui al punto precedente, delle prescrizioni disposte nell'Ordinanza Sindacale n. 52 dell' 8 settembre 2022, valevoli per tutta la stagione calcistica 2022-2023;.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad €

500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD. "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'URP e all'Ufficio STAMPA.

L'Ufficio URP è incaricato della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Ufficio STAMPA è incaricato di dare massima diffusione del presente provvedimento.

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A. Viviani di questa città.

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, è incaricata, in via straordinaria, della consegna del presente provvedimento in formato cartaceo :

- **AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE**, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 16 settembre 2022

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

**IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)**